

REGOLAMENTO (CEE) N. 850/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/88⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.